

R.G. 120 [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. [REDACTED],

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data [REDACTED] dai coniugi [REDACTED] rappresentati e difesi dagli avvocati [REDACTED] e con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dal debitore, dott.ssa [REDACTED]

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 178.475,49, comprensivo delle, stimate, spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo di euro 87.150,00, composto mediante la destinazione in favore dei creditori del diritto di piena proprietà **dell'immobile**, appartenente ai coniugi in quote uguali, sito in [REDACTED] individuato nel NCEU Fg.18 Part.290 Sub. 104, nonché della quota del 30% del TFR di spettanza di [REDACTED], corrispondente all'importo netto di euro 4.150,00 (offerta nel piano di liquidazione benché il credito per la riscossione del TFR non sia ancora venuto ad esistenza non essendo cessato il relativo rapporto di lavoro); con esclusione dalla liquidazione del reddito prodotto dal predetto [REDACTED] perché interamente assorbito dalle spese di mantenimento familiare, della vettura SEAT immatricolata nel 2012, perché funzionale alle esigenze lavorative del ricorrente nonché dei modesti importi presenti sui conti correnti intestati ai coniugi, perché sempre funzionali ad esigenze di mantenimento di base;

Considerato che, in particolare, il passivo risulta così composto (non considerando le spese della procedura):

Importi in €

Creditore	Importo residuo	Massa Passiva		Grado		Importo Finanziato Titolo di credito / Fonte
		[REDACTED]	[REDACTED]	Privil.	Chlr.	
Banca Monte dei Paschi di Siena spa (cessionario Siena [REDACTED])	139.397,20	139.397,20	139.397,20	139.397,20 ipotec.	=	Mutuo Ipotecario del 02/07/2008 € 145.000 n.360 rate di € 857,27 residuo quota capitale € 130.535,69

Creditore	Importo residuo	Massa Passiva		Grado		Importo Finanziato Titolo di credito / Fonte
				Privil.	Chir.	
Findomestic (cessionario IFIS NPL Investing spa)	7.836,04	7.836,04	7.836,04	-	7.836,04	Finanziamento n.2017946504371 1 del 13/04/2015 € 15.000 n.60 rate di € 291,80 residuo quota capitale € 6.000,06 D.l. 5240/2020 Trib. MI
Comune di Corsico	83,00	-	83,00	83,00	-	TARI anno 2019
Regione Lombardia	178,35	178,35	-	€ 170,28 Priv. Gen. art.2752 c.3 Priv. Spec. art.2758 c.1	8,07	Tassa automobilistica di proprietà Tg. EM069/W Anno 2019
Condominio Corsico Via dei Lavoratori 45	6.683,04	6.683,04	6.683,04	-	6.683,04	
Unione Familiare s.c.	2.156,67	-	2.156,67	-	2.156,67	
Totale	156.334,30	154.094,63	156.155,95	139.650,48	16.683,82	

Considerato che, riassumendo, l'ammontare complessivo dei debiti dei ricorrenti risultante dalla relazione particolareggiata dell'OCC è il seguente: € 156.334,30 di cui € 139.650,48 al privilegio e € 16.683,82 al chirografo, oltre € 22.141,19 quali spese di procedura stimate e da collocare in prededuzione;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano liquidatorio, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del

debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter; in ogni caso, nella specie, la condizione di sovraindebitamento appare da ricondurre, sul piano eziologico, alla perdita dell'occupazione da parte della [REDACTED] dovendosi rimettere alla futura valutazione sull'istanza di esdebitazione la verifica in merito alle condotte poste in essere da quest'ultima per reperirne una nuova;

Considerato che l'attivo, innanzi precisato, risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria;

Considerato che, in particolare, il bene immobile innanzi indicato, in regime di comproprietà, presenta un valore di euro 83.000, secondo la relazione di stima redatta, alla data del febbraio 2021, dall'esperto di nomina giudiziale incaricato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi a questo Tribunale;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in euro 1802,00, conformemente a quanto dedotto dai ricorrenti, per 12 mensilità (il ricorrente, [REDACTED] il solo a percepire un reddito da lavoro, percepisce una retribuzione mensile netta di euro 1750,00), importo conforme ai parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012 e che tiene conto della composizione del nucleo familiare, di quattro persone tra cui due figli minori, e delle spese di locazione; va esclusa dalla liquidazione l'autovettura [REDACTED] della parte ricorrente perché di modesto valore (euro 3.000 sulla base delle quotazioni di mercato indicate nella relazione dell'OCC) e necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa e del soddisfacimento delle esigenze di mobilità di base; quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

Ritenuto conveniente che il liquidatore subentri nella procedura esecutiva pendente sull'immobile in comproprietà tra i ricorrenti e innanzi descritto;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore la dott.ssa [REDACTED]

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1802,00 per dodici mensilità;
dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

subentri nella procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione, provvedendo alla immediata trascrizione del presente decreto nei RR.II. qualora il pignoramento che ha dato inizio alla predetta procedura cessi di produrre effetti;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, [REDACTED]

Il Giudice Designato
Dott. [REDACTED]